

<p style="text-align: center;"><b>PARTE TERZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTROLLI INTERNI - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</b></p>
---

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I - Controlli interni</b></p>
--

**Art. 52**

**Articolazione del sistema di controllo interno**

1. La presente parte di regolamento disciplina, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 e delle norme contenute a riguardo nel rispettivo Statuto e Regolamento di contabilità, le modalità e le attività per la verifica dei risultati della gestione.
2. Il sistema di controllo interno del Comune di Striano è articolato nelle seguenti attività:
  - a. controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - b. controllo di gestione, ai fini della verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed ai fini della ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.
  - c. controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi politici - amministrativi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
  - d. valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale, in relazione alla specificità delle relative funzioni.
3. All'attuazione dei compiti relativi al controllo di regolarità contabile concorre il *Revisore Unico dei Conti*, in coerenza con le disposizioni dettate dall'art. 234, terzo comma, del t.u. enti locali n. 267/2000, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta e scelto fra i soggetti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 234.
4. In ossequio a quanto stabilito dalla CIVIT con la delibera n. 121 del 09.12.2010, le funzioni di cui alla lettera b. c. e d. del comma 2, sono esercitate dal "*Nucleo di valutazione*", di cui all'art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
5. Gli eventuali consulenti o esperti esterni, cui siano conferiti appositi incarichi individuali, soggiacciono alle medesime cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i Revisori dei conti, di cui all'art. 236 del t.u. enti locali n. 267/2000.

**Art. 53**

**Controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi aziendali operanti nel settore. Esso è esercitato per le parti di relativa competenza dalle seguenti figure:
  - a) dal Segretario comunale, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativa e all'attività di consulenza tecnico giuridica;
  - b) dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore Unico dei conti per quanto attiene alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;
  - c) dai singoli Responsabili di servizio per le specifiche attribuzioni loro conferite.

2. Nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa, il Segretario procede alla verifica della regolarità amministrativa degli atti adottati dai Responsabili. Tale attività è finalizzata a verificare e accertare la trasparenza, l'affidabilità e la regolarità amministrativa delle procedure e degli atti dei Responsabili. Le verifiche sono effettuate a campione, sulla base delle modalità definite annualmente dal Segretario, sentito il Nucleo di Valutazione.
3. Degli esiti del controllo si tiene conto nella valutazione individuale del Responsabile ed a tal fine copia della comunicazione degli esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile è trasmessa al Nucleo di Valutazione.
4. L'attività di verifica della regolarità amministrativa è estesa, in via preventiva, alle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio, da esercitarsi in funzione di collaborazione, di consulenza e di supporto tecnico nei riguardi degli uffici responsabili dei relativi procedimenti.

#### **Art. 54** **Controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione è esercitato dal Nucleo di Valutazione sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di servizi, ed è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la misurazione della performance e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità della azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. L'organismo preposto al controllo di gestione fornisce informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di rete e collabora con i responsabili destinatari delle informazioni prodotte e con il Collegio dei Revisori.
3. L'organismo preposto al controllo di gestione predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, di ciascun anno, il rapporto consuntivo del controllo stesso.

#### **Art. 55** **Controllo strategico**

1. Il controllo strategico è esercitato dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della valutazione della performance organizzativa ed è finalizzato a supportare le attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e ad assicurare la valutazione circa l'adequatezza delle scelte compiute a livello programmatico rispetto all'attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, valutando e rilevando, altresì, eventuali discrasie tra le due fasi.

## **TITOLO II - Il Nucleo di Valutazione**

### **Art. 56**

#### **Composizione del Nucleo di Valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione è un collegio composto dal Segretario Comunale, quale Presidente dell'organismo, e da due membri esterni all'Ente. È assicurato il rispetto delle pari opportunità nella composizione del Nucleo di valutazione, con la presenza di almeno un membro donna, salvo i casi di oggettiva difficoltà nella designazione.
2. Possono essere componenti del Nucleo di valutazione i cittadini italiani o di un Paese membro dell'UE, di età non superiore a 65 anni, che siano in possesso del diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza o lauree equivalenti. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di comprovata esperienza, in posizione dirigenziale o comunque di elevata professionalità, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.
3. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina o che comunque svolgono un'attività in conflitto d'interessi con l'Ente.
4. I membri sono nominati con provvedimento del Sindaco fra i soggetti aventi i requisiti indicati ai precedenti commi 2 e 3, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. La scelta avviene mediante valutazione dei *curricula* presentati e del colloquio effettuato dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale.
5. L'atto di nomina del Nucleo di Valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso percepito.
6. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito, previa stipula di apposita convenzione, in forma associata con altri enti del comparto delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000. Nella relativa convenzione sono individuate le modalità di attività e di composizione.

### **Art. 57**

#### **Durata e modalità di svolgimento delle attività**

1. I componenti esterni durano in carica per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco e, comunque, fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento. In ogni caso i suoi componenti decadono al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco.
2. Il Collegio si riunisce periodicamente in base ad un calendario prestabilito e concordato tra i componenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale descrittivo dell'attività svolta e delle relative conclusioni.
3. Per il funzionamento delle attività del Collegio, l'Amministrazione mette a disposizione presso la sede comunale un ufficio adeguato e l'ausilio di personale dipendente, inquadrato in categoria non inferiore alla "C", addetto ad eseguire lavori di segreteria.

4. Il Nucleo di Valutazione può richiedere agli Uffici informazioni o atti e può effettuare verifiche periodiche dirette.
5. Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato nel decreto di nomina ed è quantizzato nella misura dell'80% del compenso percepito dal Revisore Unico dei Conti. L'incarico individuale fissa le modalità di erogazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni del Collegio.
6. Nei casi di insediamento di una nuova amministrazione o di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 141 del t.u. enti locali, è in facoltà dei rispettivi organi di prorogare l'incarico fino a nuova nomina.

#### **Art. 58 Decadenza**

1. I componenti del Nucleo sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia. Nei riguardi dei componenti dell'organismo, in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell'astensione e della riconsiliazione.
2. Fermo restando l'operatività del Collegio anche in presenza di due soli componenti, il componente esterno, assente alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'incarico. Tale circostanza deve risultare dal verbale della seduta cui l'evento si riferisce.

#### **Art. 59 Compiti del Nucleo di Valutazione**

1. Attesa l'esigenza di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento ai principi introdotti dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al Nucleo di Valutazione vengono assegnati i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009;
  - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla performance organizzativa dell'intero ente e dei singoli servizi, sulla base dei report elaborati in sede di controllo di gestione. Ai fini dello svolgimento del controllo strategico predispone un'apposita sezione all'interno della relazione sulla performance in ordine alla qualità dell'azione amministrativa dell'ente e del suo grado di rispondenza ai bisogni della comunità amministrata;
  - c) riferisce al Sindaco e alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull'andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate;
  - d) nel caso in cui rilevi delle criticità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa vigente;
  - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f) propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e/o Responsabili di servizio e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance;

- g) propone alla Giunta la pesatura dei posti dei responsabili di servizio e/o delle posizioni organizzative che viene utilizzata come base per l'attribuzione della retribuzione di posizione;
  - h) effettua la valutazione dei dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa ai fini delle progressioni economiche;
  - i) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009;
  - j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
  - k) valuta in modo comparativo le candidature presentate al fine dell'assegnazione del premio annuale per l'innovazione, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 150/2009;
  - l) valuta i dipendenti al fine dell'accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 150/2009;
  - m) certifica, nella relazione di cui alla lett. b), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente ai fini di destinare una quota non superiore al 30% al premio di efficienza, risorse che saranno ripartite per come previsto dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Il Nucleo di valutazione ha diritto di accesso a tutte le informazioni e ai documenti; i responsabili ed i dipendenti hanno l'obbligo di cooperare con la sua attività, e fornire ogni dato, atto o elaborazione richiesta. Della mancata collaborazione si tiene conto ai fini valutativi e disciplinari.
3. I componenti Nucleo di valutazione sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio ed a non utilizzare per finalità diverse le informazioni di cui sono venuti in possesso in ragione del loro incarico.
4. La valutazione della performance resa dal Segretario comunale, ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, ai sensi del CCNL di categoria, spetta al Sindaco, su redazione di apposita proposta valutativa da parte del Nucleo di valutazione, riunito con la sola presenza dei componenti esterni.

**Art. 79**  
**Norme transitorie e finali**

1. Le norme di cui alla Parte Terza rubricata “Controlli interni – Misurazione e valutazione della performance” si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento con riferimento alle attività svolte da tale data.
2. Le disposizioni inserite al Titolo I e al Titolo II sostituiscono integralmente la precedente disciplina regolamentare in materia di controlli interni, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con le norme in esso contenuto.
3. La disciplina descritta al comma 2 del presente articolo entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con la quale viene approvata.
4. Conservano piena efficacia le norme regolamentari inerenti le materie oggetto di modifica non disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II, fermo restando che laddove si legge “Organismo Indipendente di Valutazione” e/o “OIV” deve leggersi e intendersi “Nucleo di Valutazione”.
5. In relazione alla suddivisione del personale dipendente in fasce di merito, nonché dell'utilizzo dei premi di cui all’art. 21 e 22 del D.lgs. 150/2009, si rinvia l’applicazione alla stipula dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

**Art. 149**  
**Norme transitorie e abrogazioni**

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con le norme in esso contenuto.
2. Devono ritenersi disapplicate le clausole negoziali collettive vertenti su materie che rinvengano legittima, compiuta ed esaustiva disciplina nel presente regolamento, salvo quelle che, comunque, sono rimesse a disciplina contrattuale decentrata integrativa.